

ma sono costituite di uomini; e gli uomini hanno le simpatie e le antipatie. Ordinariamente, dunque, le Facoltà hanno i loro *delfini*. Epperò le Commissioni non sono elette, Lei lo sa, onorevole ministro; ma sono manipolate *ad usum delphini*. Onorevole ministro, ci sarebbe un modo molto più spedito di quello che Lei ha proposto con l'articolo 8 della sua nuova legge; e questo modo spedito allontanerebbe l'influenza delle persone nella nomina di una Commissione esaminatrice, che deve essere come la moglie di Cesare, fuori di sospetto: adottare, cioè, il sistema del sorteggio dei commissari fra tutti i professori della materia, ufficiali ed emeriti; salvo al ministro il diritto di nominare il membro con le funzioni di regio commissario responsabile.

Un settimo inconveniente riguarda il fatto che i membri illustri del Consiglio superiore possano far parte della Commissione degli esaminatori.

Io capiva l'antico sistema, cioè quando il consigliere superiore era una specie di regio delegato, che aveva una certa responsabilità, e riferiva al Consiglio i risultati della procedura.

Ma oggi si hanno gli svantaggi e non i vantaggi del vecchio sistema. Oggi invece si ha lo svantaggio di un *bis in idem* con diversa giurisdizione, senza responsabilità.

Ecco, onorevole ministro, un altro grave inconveniente cui è necessario provvedere.

Io so di avere abusato molto dell'indulgenza e pazienza della Camera; quindi non vado più oltre. L'onorevole ministro mi renderà giustizia, giudicando non eccessiva, nè priva d'interesse la mia nota.

Perciò io prego l'onorevole ministro di volere accogliere le mie raccomandazioni, alle quali ne aggiungo solo un'altra, ed è la più calda; cioè, che se egli è convinto della verità di ciò che ho detto, voglia provvedere subito senza indugio e senza aspettare neppure la nuova legge, appunto perchè, secondo me, si può provvedere con un regolamento modificando uno o due articoli della vecchia legge.

Dopo ciò, non ho che da fare un ringraziamento alla Camera per la benevolenza, onde ha voluto onorarmi, e dichiaro che questa benevolenza della Camera non mi autorizzerà, nè mi invoglierà a parlare; anzi mi crea fin da questo momento il dovere di tacere per lunghissimo tempo.

A questo ringraziamento, faccio seguire un augurio al ministro. Auguro all'onorevole ministro l'onore di aprire la porta dei concorsi universitari a tutti quelli che in Italia prevalgono per sapere e per valore didattico; ed auguro a lui la gloria di restaurare la giustizia ed i sani criterii nei concorsi

universitari. (Benissimo! Bravo! — *Parecchi deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

**Presidente.** Onorevole Turbiglio, ella è iscritto a parlare su questo capitolo.

**Turbiglio Sebastiano.** Io debbo chiedere soltanto uno schiarimento alla cortesia dell'onorevole mio amico il relatore.

Nel commento a questo capitolo 6 l'onorevole relatore esprime non solamente un giudizio contrario al modo con cui fu applicato, dall'onorevole ministro, il regolamento relativo ai concorsi; ma giudica altresì, non dirò improvvida (adopererei un'altra parola se un'altra mi sovvenisse), giudica non buono il regolamento stesso dell'onorevole Coppino.

Egli dice: " Ed è sempre a lamentare, che in una materia così delicata, che concerne la parte più sostanziale di ogni riforma, cioè il personale, siensi perdute o attenuate da anni le tradizioni della legge Casati che prestava più sicure guarentige. "

Dunque il ministro ebbe torto di allontanarsi dai principii della legge Casati nel regolamento suo, come anche, per le parole che il relatore scrisse innanzi, male si appose nell'applicare questo medesimo regolamento, avendo egli seguito una via che non rispondeva certo nè alle intenzioni del ministro, nè al fine suo.

Ora io domando all'onorevole relatore, se in quanto egli ha censurato il regolamento dell'onorevole Coppino, e più particolarmente poi l'applicazione sua, ha espresso un'opinione sua personale, o un'opinione della Commissione del bilancio. In quest'ultimo caso ne prenderei atto.

**Arcoleo, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Arcoleo, relatore.** Comincio dove l'onorevole Turbiglio ha finito, riaffermando che il relatore del bilancio nasce quando la Commissione del bilancio ha esaurito il suo lavoro. Non comprendo altra figura o qualità del relatore, all'infuori di quella di un cronista, di un espositore di ciò che si è detto e fatto nella Commissione.

Qualche volta può avvenire che in una importante questione si dividano i pareri, e allora il relatore avrà cura, com'io ho fatto sempre, d'indicare che la deliberazione fu presa a maggioranza.

Anche nella relazione si troveranno dubbi, appunti, proposte, perchè la Camera possa riprendere quella questione, che la Commissione del bilancio non abbia risolta od abbia decisa in un modo che a taluno dei suoi membri non piacesse.

Ora entro nel merito dell'osservazione dell'onorevole Turbiglio. Egli dice: la Giunta del